

Regolamento Generale di Ateneo

Indice

Titolo I - Elezioni

Capo I - Norme comuni

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Regolamenti elettorali

Art. 3 - Commissione elettorale

Art. 4 - Seggi elettorali

Art. 5 - Quorum per la validità delle elezioni

Art. 6 - Operazioni di spoglio

Art. 7 - Nomina degli eletti

Art. 8 - Decorrenza e durata dei mandati

Art. 9 - Incompatibilità

Art. 10 - Elezioni suppletive e carenza di rappresentanze

Capo II - Elezioni degli organi centrali di governo

Art. 11 - Elezioni del rettore

Art. 12 - Elettorato attivo per l'elezione del rettore

Art. 13 - Elezioni delle rappresentanze delle aree scientifico-disciplinari, del personale tecnico-amministrativo e dirigente nel senato accademico

Art. 14 - Elezioni delle rappresentanze delle aree scientifico-disciplinari, del personale tecnico-amministrativo e dirigente nel consiglio di amministrazione dell'Ateneo

Art. 15 - Elezioni delle rappresentanze del personale docente nel consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U.

Art. 16 - Elezioni delle rappresentanze studentesche nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione dell'Ateneo e nel comitato per il potenziamento delle attività sportive

Art. 17 - Elezioni delle rappresentanze studentesche nel consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U.

Capo III - Elezioni degli organi sussidiari

Art. 18 - Elezioni del presidente e del vice presidente della commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio

Art. 19 - Elezioni delle rappresentanze nel comitato per la pari opportunità

Capo IV - Elezioni delle rappresentanze del personale universitario o di altre eventuali categorie nei consigli di facoltà, di corso di studio, di dipartimento

Art. 20 - Elezioni delle rappresentanze nei consigli di facoltà, di corso di studio e di dipartimento

Capo V - Elezioni delle rappresentanze studentesche nei consigli di facoltà, di corso di laurea e di diploma

Art. 21 - Regolamento elettorale

Art. 22 - Indizione

Art. 23 - Liste elettorali

Art. 24 - Nomina degli eletti

Art. 25 - Decorrenza del mandato

Art. 26 - Nuove elezioni ed elezioni suppletive

Capo VI - Norme comuni per le elezioni dei presidenti degli organi collegiali

Art. 27 - Ambito di applicazione

Art. 28 - Indizione

Art. 29 - Operazioni elettorali

Art. 30 - Incompatibilità, ineleggibilità e rinuncia ai mandati

Art. 31 - Durata e decorrenza dei mandati

Art. 32 - Norma di rinvio

Capo VII - Elezioni della giunta di dipartimento

Art. 33 - Elezioni della giunta di dipartimento

Capo VIII - Rappresentanti dell'Università di Genova presso enti esterni

Art. 34 - Modalità di designazione dei rappresentanti

Titolo II - Istituzione e soppressione di strutture

Art. 35 - Istituzione e soppressione di facoltà

Art. 36 - Istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio

Art. 37 - Attivazione e soppressione di aree scientifico-disciplinari

Art. 38 - Costituzione e soppressione di dipartimenti

Art. 39 - Costituzione e soppressione di centri di ricerca e di servizio

Art. 40 - Costituzione e soppressione di centri di servizi di Ateneo

Art. 41 - Costituzione e soppressione di centri interuniversitari di ricerca e di servizio

Art. 42 - Cambio di denominazione di strutture

Art. 43 - Afferenza dei docenti ai dipartimenti

Art. 44 - Correlazione fra facoltà e dipartimenti

Titolo III - Personale dell'Ateneo

Capo I - Organizzazione e gestione del personale

Art. 45 - Criteri generali

Art. 46 - Individuazione degli uffici e assegnazione del relativo personale

Capo II - Reclutamento di personale

Art. 47 - Reclutamento del personale dirigente e tecnico-amministrativo

Art. 48 - Rapporti di lavoro a tempo determinato per il personale tecnico-amministrativo

Art. 49 - Rapporti di lavoro autonomo

Capo III - Doveri d'ufficio, formazione, mobilità e missioni

Art. 50 - Doveri d'ufficio

Art. 51 - Formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale tecnico-amministrativo e dirigente

Art. 52 - Mobilità del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo

Art. 53 - Mobilità interuniversitaria

Art. 54 - Missioni

Art. 55 - Verifica della produttività delle strutture

Art. 56 - Direttore amministrativo

Art. 57 - Funzioni dei dirigenti e dei coordinatori generali

Art. 58 - Copertura assicurativa dei dipendenti

Titolo IV - Regolamenti

Art. 59 - Regolamenti di facoltà

Art. 60 - Regolamenti di dipartimento

Art. 61 - Regolamenti delle aree scientifico-disciplinari

Art. 62 - Regolamenti dei centri

Art. 63 - Regolamento per l'accesso ai documenti e la partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 64 - Regolamento per la tutela dei dati personali

Titolo V - Funzionamento degli organi collegiali

Art. 65 - Convocazione della seduta e predisposizione dell'ordine del giorno

Art. 66 - Attribuzioni del presidente

Art. 67 - Validità delle adunanze

Art. 68 - Relazioni tra organi

Art. 69 - Modalità di votazione

Art. 70 - Verbalizzazione delle sedute

Titolo VI - Forme di diffusione delle informazioni

Art. 71 - Pubblicazioni dell'Ateneo

Art. 72 - Altre forme di diffusione delle informazioni

Titolo VII - Norme finali

Art. 73 - Norme finali

Capo I - Norme comuni

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle elezioni di cui ai capi II, III e IV.

Art. 2 Regolamenti elettorali

1. L'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigente e degli studenti titolari dell'elettorato attivo nell'elezione del rettore, nonché l'elezione delle rappresentanze negli organi centrali di governo e sussidiari dell'Ateneo sono disciplinate con appositi regolamenti deliberati dal senato accademico ed emanati con decreto del rettore.
2. I regolamenti delle facoltà dispongono in ordine alle rappresentanze di cui all'art. 14, comma 4, lettera d) dello Statuto.
3. I regolamenti dei dipartimenti dispongono in ordine alle rappresentanze di cui all'art. 21, comma 2, dello Statuto.

Art. 3 Commissione elettorale

1. Salvo quanto previsto dall'art. 19 del presente regolamento per le elezioni del presidente e del vicepresidente della commissione paritetica di Ateneo, contestualmente alla fissazione della data delle elezioni, l'organo competente nomina una commissione elettorale la quale costituisce i seggi, sovrintende alle operazioni di voto e di scrutinio e approva i relativi atti.
2. Qualora si svolga contestualmente una pluralità di elezioni per il medesimo organo collegiale ovvero per organi collegiali con elettorato attivo anche solo parzialmente coincidente, viene nominata un'unica commissione elettorale i cui componenti rappresentano, per quanto possibile, le diverse categorie di elettori.
2. Eventuali ricorsi avverso gli atti della commissione sono presentati nei termini e secondo le procedure stabiliti nei regolamenti di cui all'art. 2.

Art. 4 Seggi elettorali

1. Per ogni elezione possono essere costituiti più seggi elettorali. Ciascun seggio elettorale è composto, ove possibile, da almeno tre elettori. Il seggio elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente e il segretario.
2. Qualora si svolga contestualmente una pluralità di elezioni, il numero e la composizione dei seggi sono adeguati alle contingenti esigenze, assicurando, per quanto possibile, la presenza di un componente per ciascuna categoria di elettori coinvolti.

Art. 5 Quorum per la validità delle elezioni

1. Salvo che non sia diversamente disposto dallo Statuto, le elezioni non hanno effetto qualora non abbia preso parte al voto almeno un terzo degli aventi diritto.
2. Qualora il quorum di cui al comma precedente non venga raggiunto, si procede alla ripetizione delle votazioni entro i quattro mesi successivi.

Art. 6 Operazioni di spoglio

1. Qualora per una votazione sia stato costituito un unico seggio, le operazioni di spoglio sono effettuate dal seggio stesso.
2. Qualora per una votazione siano stati costituiti più seggi, le operazioni di spoglio sono effettuate dalla commissione elettorale.
3. La commissione elettorale, qualora ravvisi particolari esigenze logistiche, organizzative o d'urgenza, può demandare lo svolgimento delle operazioni di spoglio ai seggi.

Art. 7 Nomina degli eletti

1. Gli atti relativi all'elezione del rettore sono inviati al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, che provvede alla nomina.
2. Gli eletti negli organi centrali di governo e negli organi sussidiari sono nominati con decreto rettorale, visti gli atti approvati dalla commissione elettorale.
3. Gli eletti componenti delle rappresentanze nei consigli di facoltà, nei consigli di corso di studio e nel consiglio di dipartimento, di cui al capo IV, sono nominati, rispettivamente, dal preside e dal direttore di dipartimento, visti gli atti approvati dalla commissione elettorale. La nomina e la durata del mandato sono comunicati al rettore.

Art. 8 Decorrenza e durata dei mandati

1. Il mandato elettorale decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo alle elezioni, ovvero dalla data di attivazione del nuovo corso di studio o della nuova struttura. Qualora la data di inizio del mandato non coincida con la data di inizio dell'anno accademico, la durata del mandato stesso è determinata aggiungendo alla sua durata ordinaria la frazione di anno accademico nel corso del quale si è svolta l'elezione.

Art. 9 Incompatibilità

1. L'eletto, qualora sia titolare di carica incompatibile ai sensi dell'art. 46, comma 1, dello Statuto, presenta al rettore, entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, un'opzione scritta. La mancata presentazione di tale opzione comporta rinuncia alla nuova carica.

Art. 10 Elezioni suppletive e carenza di rappresentanze

1. Qualora il numero degli eletti sia inferiore a quello degli eligendi, sono indette elezioni suppletive nei limiti di cui al comma 4.
2. In caso di vacanza anticipata della carica di rappresentante eletto in un organo collegiale, subentra il primo nella graduatoria dei non eletti. Qualora la graduatoria sia esaurita, sono indette elezioni suppletive nei limiti di cui al comma 4.
3. Le elezioni suppletive sono valide qualunque sia il numero dei votanti. I nuovi eletti completano il mandato dei rappresentanti uscenti.
4. Per le rappresentanze negli organi centrali di governo, nei consigli di facoltà e nei consigli di dipartimento, le elezioni suppletive di cui ai commi precedenti si svolgono

entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni ivi previste. Per le rappresentanze nei consigli di corso di studio, le elezioni suppletive sono indette qualora ne facciano richiesta scritta almeno il 20% degli elettori, in numero comunque non inferiore a due.

Capo II - Elezioni degli organi centrali di governo

Art. 11 Elezioni del rettore

1. Nei primi tre mesi dell'anno solare in cui scade il mandato del rettore in carica, il decano dei professori di ruolo di prima fascia stabilisce le date per le tre votazioni e per la votazione di ballottaggio. Le votazioni si svolgono nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 1, comma 3, dello Statuto, entro il 20 luglio. Ciascuna eventuale votazione successiva alla prima si svolge a distanza non inferiore di cinque giorni dalla votazione precedente. Il senato accademico nomina la commissione elettorale per l'elezione del rettore. La commissione è presieduta dal più anziano dei professori di prima fascia che ne fanno parte. Per "più anziano" deve intendersi il professore con maggiore anzianità nel ruolo a prescindere da ogni riconoscimento di periodi di servizio prestati anteriormente alla nomina.

2. La commissione elettorale elegge nel proprio seno uno o più vicepresidenti e segretari.

Art. 12 Elettorato attivo per l'elezione del rettore

1. Ai fini della elezione del rettore, i presidi individuano i ricercatori confermati che risultino, alla data del trentesimo giorno antecedente la prima votazione, aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) dello Statuto.

2. Per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigente titolari dell'elettorato attivo nell'elezione del rettore ogni avente diritto può votare per non più di un terzo, arrotondato all'intero inferiore, dei nominativi da designare fino ad un massimo di tre.

3. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti titolari dell'elettorato attivo nell'elezione del rettore sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 13 Elezioni delle rappresentanze delle aree scientifico-disciplinari, del personale tecnico-amministrativo e dirigente nel senato accademico

1. Nel mese di maggio antecedente la scadenza del mandato dei componenti del senato accademico di cui all'art. 2, comma 2, lettere c) e d) dello Statuto, il rettore indice le elezioni e fissa la data della votazione per il rinnovo delle rappresentanze delle aree scientifico-disciplinari, del personale tecnico-amministrativo e dirigente, sentito il senato accademico che, nella stessa seduta, nomina una commissione elettorale. Il rettore designa il presidente della commissione tra gli aventi diritto al voto.

2. Le operazioni di voto si concludono entro il 15 luglio.

Art. 14 Elezioni delle rappresentanze del personale docente, tecnico-amministrativo e dirigente nel consiglio di amministrazione dell'Ateneo

1. Nel mese di settembre antecedente alla scadenza dell'organo, il rettore indice le elezioni e fissa la data della votazione per eleggere i componenti del consiglio di amministrazione dell'Ateneo di cui all'art. 3, comma 2, lettere c) e d) dello Statuto, sentito il senato accademico che, nella stessa seduta, nomina una commissione elettorale. Il rettore designa il presidente della commissione.

Le operazioni di voto si concludono entro il 15 ottobre.

Art. 15 Elezioni delle rappresentanze del personale docente nel consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U.

1. I rappresentanti del personale docente nel consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U. sono eletti in conformità a quanto previsto dalle norme regionali.

Art. 16 Elezioni delle rappresentanze studentesche nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione dell'Ateneo e nel comitato per il potenziamento delle attività sportive

1. Nel mese di maggio antecedente la scadenza del mandato delle rappresentanze studentesche nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nel comitato per il potenziamento delle attività sportive, il rettore indice le elezioni e fissa la data della votazione per il rinnovo di tali rappresentanze, sentito il senato accademico, che, nella stessa seduta, nomina la commissione elettorale.

2. Di regola, le elezioni di cui al presente articolo sono indette e si svolgono contestualmente alle elezioni delle rappresentanze delle aree scientifico-disciplinari e del personale tecnico-amministrativo e dirigente nel senato accademico. In tal caso la commissione elettorale è quella stessa di cui all'art. 14, comma 1.

3. La commissione elettorale costituisce un unico seggio elettorale composto da personale universitario in numero non inferiore a tre unità. Il seggio elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente e il segretario.

4. Godono dell'elettorato attivo e passivo i rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di facoltà per il medesimo periodo, anche se non ancora in carica.

5. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

Art. 17 Elezioni delle rappresentanze studentesche nel consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U.

1. I rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U. sono eletti in conformità a quanto previsto dalle norme regionali.

2. Godono dell'elettorato passivo i rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di facoltà per il medesimo periodo, anche se non ancora in carica.

Capo III - Elezioni degli organi sussidiari

Art. 18 Elezioni del presidente e del vicepresidente della commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio

1. La commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio elegge il presidente e il vicepresidente a scrutinio segreto, in una seduta appositamente convocata. La seduta non è valida se non sono presenti almeno i due terzi dei componenti la commissione.

2. Il presidente e il vicepresidente della commissione sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta si procede, per una sola volta, al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio ovvero risulta eletto il più anziano di età.

Art. 19 Elezioni delle rappresentanze nel comitato per le pari opportunità

1. Nel mese di settembre antecedente la scadenza del comitato per le pari opportunità, il rettore indice le votazioni per il rinnovo del comitato stesso contestualmente a quelle

per il rinnovo delle rappresentanze nel consiglio di amministrazione dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello Statuto.

2. La commissione elettorale, l'organizzazione dei seggi e lo spoglio delle schede sono comuni a quelli per l'elezione delle rappresentanze nel consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Capo IV - Elezioni delle rappresentanze del personale universitario o di altre eventuali categorie nei consigli di facoltà, di corso di studio, di dipartimento

Art. 20 Elezioni delle rappresentanze nei consigli di facoltà, di corso di studio e di dipartimento

1. Le elezioni per la designazione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nel consiglio della facoltà e dei corsi di studio ad essa afferenti sono indette dal preside entro il mese di giugno antecedente la scadenza delle rappresentanze, sentito il consiglio di facoltà, il quale, nella stessa seduta, nomina la commissione elettorale. Le elezioni delle rappresentanze nei vari consigli si svolgono contestualmente.

2. Le elezioni per la designazione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di dipartimento sono indette dal direttore di dipartimento entro il mese di giugno antecedente la scadenza delle rappresentanze, sentito il consiglio di dipartimento, il quale, nella stessa seduta, nomina la commissione elettorale.

3. Ai fini delle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei consigli di facoltà, il personale che presta servizio in un dipartimento appartiene al collegio elettorale della facoltà cui appartiene la maggior parte dei docenti afferenti al dipartimento.

4. Le elezioni hanno luogo almeno 30 giorni dopo l'indizione e comunque non oltre il 10 ottobre.

5. Qualora il personale tecnico-amministrativo afferente alla struttura sia composto da una sola unità, questa è componente di diritto dell'organo collegiale fino a quando l'organico della struttura non sia incrementato.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì alle elezioni delle rappresentanze dei lettori di madrelingua straniera e di altre eventuali categorie nei consigli di corso di studio, nonché all'elezione dei dottorandi di ricerca e di altre eventuali categorie nei consigli di dipartimento.

Capo V - elezioni delle rappresentanze studentesche nei consigli di facoltà, di corso di laurea e di diploma

Art. 21 Regolamento elettorale

1. Le elezioni delle rappresentanze studentesche nei consigli di facoltà, di corso di laurea e di diploma sono disciplinate da apposito regolamento, deliberato dal senato accademico ed emanato dal rettore.

2. Il regolamento di cui al comma precedente disciplina:

- a. le modalità ed i termini di presentazione delle liste e delle candidature alla commissione elettorale;
- b. le competenze della commissione elettorale, la quale sovrintende comunque alle operazioni di voto e di scrutinio di cui al comma precedente;
- c. la composizione dei seggi;

- d. le limitazioni concernenti le candidature e le cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- e. le modalità di votazione, di scrutinio e di spoglio delle schede;
- f. le modalità e i termini di presentazione di eventuali ricorsi.

Art. 22 Indizione

1. Nel mese di gennaio dell'anno solare in cui scade il mandato dei rappresentanti degli studenti, il rettore indice, con suo decreto, le elezioni e fissa la data delle votazioni, unica per tutte le facoltà, nel periodo compreso fra il quarantesimo ed il sessantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto, sentito il senato accademico che, nella stessa seduta, nomina una commissione elettorale. Il rettore designa un professore di ruolo quale presidente della commissione.
2. Il decreto rettorale indica, per ciascun organo, il numero degli eligendi ai sensi degli artt. 11, comma 3, e 14, comma 5, dello Statuto, il numero di preferenze esprimibili dall'elettore e la data di riferimento per la determinazione degli eligendi.

Art. 23 Liste elettorali

1. le elezioni dei rappresentanti degli studenti si svolgono a liste concorrenti.
2. Ogni lista contiene un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi previsto per il caso che partecipi al voto almeno un terzo degli aventi diritto.
3. Per l'elezione del rappresentante degli specializzandi e di quello dei dottorandi nel consiglio di facoltà non si procede alla formazione di liste qualora il numero degli iscritti, rispettivamente, alle scuole di specializzazione ed ai corsi di dottorato, sia inferiore a cento; detto numero è determinato alla data del 31 gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni.
4. Per l'elezione delle rappresentanze nel consiglio di corso di laurea non si procede alla formazione di liste qualora il numero degli iscritti al corso sia inferiore a duecento; detto numero è determinato alla data del 31 gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni.
5. Per l'elezione delle rappresentanze nel consiglio di corso di diploma non si procede alla formazione di liste qualora il numero degli iscritti al corso sia inferiore a cento; detto numero è determinato alla data del 31 gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni.
6. qualora non si proceda alla formazione di liste ai sensi dei commi precedenti tutti gli iscritti sono eleggibili.

Art. 24 Nomina degli eletti

1. Gli eletti sono nominati dal rettore con suo decreto, visti gli atti approvati dalla commissione elettorale.

Art. 25 Decorrenza del mandato

1. Il mandato delle nuove rappresentanze studentesche decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo alle elezioni.

Art. 26 Nuove elezioni ed elezioni suppletive

1. Qualora le elezioni dei rappresentanti degli studenti in un consiglio non si siano svolte per la mancata presentazione di liste, sono indette nuove elezioni nei limiti e secondo le modalità di cui al comma 4.

2. Qualora nelle elezioni dei rappresentanti degli studenti in un consiglio non vi siano stati eletti per la mancanza di votanti o di voti validi, sono indette nuove elezioni nei limiti e secondo le modalità di cui al comma 4.
3. In caso di vacanza anticipata della carica di rappresentante eletto in un consiglio subentra il primo nella graduatoria dei non eletti. Qualora la graduatoria sia esaurita e venga meno tutta la rappresentanza studentesca all'interno del consiglio, sono indette elezioni suppletive nei limiti e secondo le modalità di cui al comma 4.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il presidente del consiglio di cui trattasi, su richiesta scritta di un numero di studenti pari ad almeno un cinquantesimo degli iscritti, e comunque non inferiore a cinque, sentito il consiglio stesso, indice le elezioni fissandone la data dopo almeno trenta giorni. Il consiglio nella stessa seduta nomina una commissione elettorale ed il relativo presidente.
5. Il rappresentante che subentra completa il mandato di quello cessato.
6. Nelle elezioni di cui ai commi precedenti restano fermi il numero degli eligendi e il numero delle preferenze esprimibili delle precedenti elezioni ordinarie.
7. Nelle elezioni di cui ai commi precedenti tutti gli elettori sono eleggibili, indipendentemente dalla presentazione di liste concorrenti.
8. La commissione elettorale garantisce, sia ai singoli sia a gruppi di elettori, il diritto di svolgere propaganda elettorale, mediante apposite riunioni pubbliche da essa fissate.
9. Gli eletti sono nominati dal rettore, con suo decreto, visti gli atti approvati dalla commissione elettorale.
10. In caso di nuove elezioni, il mandato dei nuovi eletti coincide con quello degli eletti nelle elezioni ordinarie.
11. In caso di elezioni suppletive, i nuovi eletti completano il mandato dei rappresentanti uscenti.

Capo VI - Norme comuni per le elezioni dei presidenti degli organi collegiali

Art. 27 Ambito di applicazione

1. Le norme del presente capo si applicano alle elezioni dei presidi di facoltà, dei presidenti dei corsi di studio, dei direttori di dipartimento, dei coordinatori delle aree scientifico-disciplinari.

Art. 28 Indizione

1. Almeno sei mesi antecedenti la scadenza del mandato, il decano di ciascuno dei consigli di cui all'articolo precedente, o un suo delegato, sentito il consiglio stesso che provvede a nominare un seggio, costituito da tre componenti, stabilisce le date per le votazioni per l'elezione alla carica di presidente.
2. Il provvedimento di indizione è affisso all'albo della struttura ed inviato in copia al rettore. Esso contiene:
 - a. la data della votazione;
 - b. l'ubicazione e l'orario di apertura e di chiusura del seggio;
 - c. la composizione del seggio;
 - d. la data di affissione dell'elenco dei votanti e i termini per eventuali opposizioni;
 - e. i requisiti di eleggibilità;
 - f. il numero di voti necessario per la validità della votazione;
 - g. la maggioranza richiesta per l'elezione;
 - h. le date, gli orari, nonché il quorum e la maggioranza richiesti per ulteriori eventuali votazioni.

3. Il provvedimento di indizione è inviato, tramite il servizio postale o altri mezzi tecnici che ne garantiscano la conoscenza, a tutti coloro che godono dell'elettorato attivo, entro il ventesimo giorno antecedente alla votazione.
4. Godono dell'elettorato attivo tutti i componenti dell'organo collegiale.

Art. 29 Operazioni elettorali

1. Le elezioni hanno luogo entro il 10 ottobre antecedente la scadenza del mandato.
2. L'eletto è nominato dal rettore, con suo decreto, visti gli atti approvati dal seggio.

Art. 30 Incompatibilità, ineleggibilità e rinuncia ai mandati

1. Qualora l'eletto sia titolare di carica incompatibile, ai sensi dell'art. 46, commi 1 e 2, dello Statuto, presenta al rettore, entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, un'opzione scritta. La mancata presentazione di tale opzione comporta rinuncia alla nuova carica.
2. In caso di rinuncia espressa dell'eletto o di inutile decorso del termine di venti giorni di cui al comma precedente, sono indette nuove elezioni entro i venti giorni successivi. Le nuove votazioni hanno luogo entro venti giorni dall'indizione.
3. La carica di presidente di organo collegiale è incompatibile con l'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica e con il collocamento in congedo per motivi di studio o di ricerca.
4. Il professore già autorizzato a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica o collocato in congedo, che intenda essere incluso nell'elettorato passivo, presenta rinuncia all'autorizzazione o al congedo da far valere in caso di elezione.
5. Il presidente di organo collegiale che richieda l'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica o di essere collocato in congedo presenta contestualmente le dimissioni dalla carica. Le dimissioni hanno effetto dalla data di concessione dell'autorizzazione o congedo richiesti.

Art. 31 Durata e decorrenza dei mandati

1. Il mandato di presidente degli organi collegiali di cui al presente capo dura tre anni accademici e decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo all'elezione.
2. In caso di vacanza anticipata della carica, il decano attiva le procedure di cui agli articoli precedenti e fissa la data delle nuove elezioni non oltre un mese dall'avvenuta vacanza, ai sensi dell'art. 45, comma 3, dello Statuto. Il nuovo eletto aggiunge al periodo del proprio mandato la frazione di anno accademico residua.

Art. 32 Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente capo si rinvia alle disposizioni legislative in materia.

Capo VII - elezioni della giunta di dipartimento

Art. 33 Elezioni della giunta di dipartimento

1. Ai fini dell'art. 23, comma 1, dello Statuto, per componenti di dipartimento si intendono i componenti il consiglio di dipartimento.
2. Le elezioni sono convocate dal direttore del dipartimento immediatamente dopo la sua nomina.

Capo VIII - Rappresentanti dell'Università di Genova presso enti esterni

Art. 34 Modalità di designazione dei rappresentanti

1. I rappresentanti dell'Università di Genova presso enti esterni sono designati dal rettore, salvo quanto previsto da statuti e/o regolamenti degli enti stessi.

TITOLO II Istituzione e soppressione di strutture

Art. 35 Istituzione e soppressione di facoltà

1. L'istituzione e la soppressione di facoltà sono deliberate dal senato accademico, a maggioranza dei due terzi dei componenti, sentiti il consiglio di amministrazione ed i consigli di facoltà, e sono disposte con decreto del rettore, nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario.

2. Nelle facoltà di nuova istituzione, le attribuzioni spettanti al consiglio di facoltà sono esercitate da un comitato di cinque docenti di ruolo, come di seguito individuati. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei componenti del comitato spetta ai docenti di ruolo dell'Ateneo inquadrati nei settori scientifico-disciplinari comprendenti gli insegnamenti previsti nei piani di studio della nuova facoltà.

3. Nelle facoltà di nuova istituzione, il consiglio di facoltà si costituisce quando alla nuova facoltà siano assegnati almeno cinque professori di ruolo, di cui almeno tre di prima fascia, e siano stati completati due anni accademici. A tal fine il presidente del comitato indice le elezioni delle rappresentanze nel consiglio di facoltà. Entro un mese dalle elezioni delle rappresentanze il presidente del comitato indice le elezioni del presidente. Per le elezioni di cui al presente comma si osservano le disposizioni in materia elettorale del presente regolamento.

4. Il mandato delle rappresentanze elette ai sensi del comma precedente scade contestualmente a quello delle corrispondenti rappresentanze nei consigli delle altre facoltà dell'Ateneo.

Art 36 Istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio

1. Nuovi corsi di studio dell'Università di Genova possono essere istituiti, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto e dell'art. 1 del regolamento didattico di Ateneo, su proposta delle strutture didattiche competenti, acquisiti la relazione tecnica del nucleo di Ateneo per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia e il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento nel rispetto della vigente normativa in materia.

2. Sono attivabili, su proposta delle strutture didattiche competenti, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, i corsi di studio elencati nel regolamento didattico di Ateneo.

3. Nei corsi di studio di nuova istituzione, le attribuzioni del consiglio del corso di studio sono esercitate da un comitato composto dai professori, compresi quelli a contratto, che svolgono la loro attività didattica nel corso. Il comitato elegge al suo interno un presidente. Il consiglio di corso si costituisce quando siano stati attivati almeno la metà più uno degli insegnamenti previsti. A tal fine il presidente del comitato indice le elezioni delle rappresentanze nel consiglio di corso di studio. Entro un mese dalle elezioni delle rappresentanze il presidente del comitato indice le elezioni del presidente del corso di studio. Per le elezioni di cui al presente comma si osservano le disposizioni in materia elettorale del presente regolamento.

4. Il mandato delle rappresentanze elette ai sensi del comma 3 scade contestualmente a quello delle corrispondenti rappresentanze nei consigli degli altri corsi di studio dell'Ateneo.

5. Gli organi centrali di governo, su proposta delle strutture didattiche competenti, possono deliberare, con le maggioranze previste dallo Statuto, la disattivazione e/o la

soppressione di corsi di studio, acquisito il parere del nucleo di Ateneo per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia.

Art. 37 Attivazione e soppressione di aree scientifico-disciplinari

1. Sono attivate le aree scientifico-disciplinari contenute nella tabella A allegata allo Statuto.
2. L'attivazione e la soppressione delle aree scientifico-disciplinari, nonché la relativa modifica della tabella A, deliberate dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta dei docenti interessati, sono disposte con decreto rettorale.
3. La proposta di attivazione o soppressione di un'area deve essere adeguatamente motivata e sottoscritta dai docenti proponenti.
4. L'area è comunque soppressa, con le procedure previste dal comma 2, qualora il numero dei docenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari afferenti all'area sia inferiore a quello previsto dall'art. 18, comma 2, dello Statuto.

Art. 38 Costituzione e soppressione di dipartimenti

1. I dipartimenti sono costituiti con decreto rettorale, su proposta dei docenti che intendono afferirvi, previa deliberazione del senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e le facoltà di appartenenza dei docenti proponenti.
2. La proposta di costituzione di un dipartimento deve indicare:
 - a. le motivazioni della costituzione e le finalità del dipartimento;
 - b. l'elenco dei proponenti, la relativa qualifica, il settore scientifico-disciplinare di appartenenza, e gli insegnamenti svolti;
 - c. le eventuali strutture che si sopprimerebbero per effetto della costituzione del dipartimento e la relativa situazione patrimoniale e finanziaria;
 - d. l'eventuale suddivisione interna del dipartimento in sezioni scientifiche;
 - e. le risorse di personale, finanziarie e patrimoniali del costituendo dipartimento;
 - f. gli spazi destinati al costituendo dipartimento.
3. Alla proposta è allegato il parere delle facoltà di appartenenza dei docenti proponenti. Qualora la costituzione del dipartimento comporti la soppressione di altri dipartimenti, alla proposta sono altresì allegati i pareri dei dipartimenti che dovrebbero essere soppressi.
4. La proposta di costituzione di un dipartimento è trasmessa al rettore entro il 30 giugno. Salvi casi di comprovata urgenza, il dipartimento è costituito a decorrere dall'inizio dell'anno solare immediatamente successivo a quello della relativa deliberazione del senato accademico.
5. I dipartimenti sono soppressi con decreto rettorale, previa deliberazione del senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, le facoltà correlate ed il dipartimento da sopprimere. Il decreto di soppressione determina la destinazione delle risorse di personale, finanziarie e patrimoniali del dipartimento soppresso.
6. Qualora il numero di docenti afferenti al dipartimento scenda al di sotto di diciotto, ovvero il numero dei professori di ruolo scenda al di sotto di nove, il dipartimento viene sciolto secondo le procedure di cui al comma precedente, salvo diversa valutazione del senato accademico.

Art. 39 Costituzione e soppressione di centri di ricerca e di servizio

1. La proposta di costituzione del centro di ricerca deve indicare le finalità del centro, l'elenco dei proponenti con la relativa sottoscrizione, la relativa qualifica, il settore scientifico-disciplinare di titolarità, da cui si evinca la partecipazione dei docenti a più

dipartimenti, la delibera del consiglio del dipartimento che assume il supporto amministrativo e contabile del centro.

2. La proposta di costituzione del centro di servizio, finalizzato alla gestione di apparecchiature complesse o di servizi di interesse di più dipartimenti, deve indicare le finalità del centro, l'elenco dei dipartimenti proponenti con la relativa delibera dei consigli dei dipartimenti interessati, la delibera del consiglio del dipartimento che assume il supporto amministrativo e contabile del centro.

3. La proposta di costituzione di un centro è trasmessa al rettore entro il 30 giugno. Salvi casi di comprovata urgenza, il centro è costituito con decreto rettorale, a decorrere dall'inizio dell'anno solare immediatamente successivo a quello della relativa delibera degli organi centrali di governo.

4. La soppressione di centri di ricerca e di servizio è attuata ai sensi, rispettivamente, degli artt. 27 e 28 dello Statuto.

Art. 40 Costituzione e soppressione di centri di servizi di Ateneo

1. Il centro di servizi di Ateneo è costituito, con decreto del rettore, su proposta e con delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

2. La soppressione di centri di servizi di Ateneo è attuata ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

Art. 41 Costituzione e soppressione di centri interuniversitari di ricerca e di servizio

1. Il centro interuniversitario di ricerca e di servizio è costituito mediante una convenzione con altri Atenei, stipulata dal rettore, previa delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta di docenti afferenti agli Atenei interessati.

2. Il centro interuniversitario può avere sede amministrativa presso l'Università di Genova qualora un dipartimento, cui afferiscono docenti aderenti al centro, fornisca supporto amministrativo alla gestione dei fondi.

3. Il centro interuniversitario con sede amministrativa presso l'Università di Genova è attivato, salvi casi di comprovata urgenza, a decorrere dall'inizio dell'anno solare successivo a quello della stipula della relativa convenzione.

4. La soppressione del centro interuniversitario con sede amministrativa presso l'Università di Genova e la destinazione delle relative risorse di personale, finanziarie e patrimoniali hanno luogo secondo le modalità previste dalla convenzione istitutiva.

Art. 42 Cambio di denominazione di strutture

1. Il cambio di denominazione dei dipartimenti, dei centri di ricerca e dei centri di servizio interdipartimentali, dei centri di servizi di Ateneo e dei centri di servizi di facoltà è disposto con decreto rettorale, previa deliberazione del senato accademico, su proposta della struttura interessata. Per il cambio di denominazione dei dipartimenti è altresì acquisito il parere dei consigli delle facoltà correlate ai sensi dell'art. 44 del presente regolamento, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 43 Afferenza dei docenti ai dipartimenti

1. L'istanza con cui un docente chiede di afferire ad un dipartimento è presentata al direttore del dipartimento prescelto e, per conoscenza, al rettore e al direttore della struttura di provenienza. In essa sono indicati la qualifica del docente interessato, il settore scientifico-disciplinare nonché gli insegnamenti svolti. L'istanza è corredata da un curriculum che illustra l'attività scientifica svolta, nonché da una dichiarazione dalla quale risultino le risorse finanziarie e patrimoniali assegnate al docente stesso. I docenti della facoltà di medicina e chirurgia inseriti in strutture convenzionate con il Servizio

Sanitario Nazionale inviano altresì l'istanza al preside per i provvedimenti di competenza e per l'eventuale modifica delle convenzioni.

2. Il consiglio del dipartimento cui un docente chiede di afferire delibera sull'istanza entro i 30 giorni successivi. La delibera è motivata con espresso riferimento a quanto indicato dall'art. 20, comma 5, dello Statuto.

3. Qualora l'istanza sia rivolta a più dipartimenti e sia accolta da più d'uno, il docente opta per uno di essi entro i 30 giorni successivi.

4. La delibera del dipartimento è trasmessa al rettore, il quale dispone l'afferenza del docente con proprio decreto.

5. L'afferenza decorre dalla data di comunicazione all'interessato della delibera del consiglio del dipartimento. A fini statistici e per la determinazione delle risorse finanziarie l'afferenza decorre dal primo gennaio successivo.

6. Qualora l'afferenza di un docente ad un dipartimento comporti un passaggio di spazi dal dipartimento di appartenenza al dipartimento prescelto, tale passaggio è disposto con decreto rettorale, su conforme delibera del consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del dipartimento prescelto e sentito il dipartimento di provenienza.

7. Qualora l'afferenza di un docente ad un dipartimento comporti l'inserimento in una nuova unità operativa assistenziale, tale afferenza può essere disposta soltanto dopo l'acquisizione delle previste autorizzazioni.

Art. 44 Correlazione fra facoltà e dipartimenti

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 2, lettera d) e dell'art. 11, comma 1, lettera g) dello Statuto ciascun dipartimento si intende correlato alle facoltà cui appartengono almeno cinque docenti.

TITOLO III Personale dell'Ateneo

Capo I - Organizzazione e gestione del personale

Art. 45 Criteri generali

1. Gli organi centrali di governo, sulla base della disponibilità finanziaria ed in relazione agli obiettivi ed ai programmi da attuare, anche previa verifica dei carichi di lavoro, provvedono alla definizione e revisione della consistenza numerica del personale docente e tecnico-amministrativo universitario e alla distribuzione tra le strutture.

Art. 46 Individuazione degli uffici e assegnazione del relativo personale

1. Il direttore amministrativo, sentiti i dirigenti competenti, provvede con decreto alla definizione dell'assetto organizzativo degli uffici e dei servizi dell'amministrazione centrale e delle rispettive competenze ed alla designazione dei relativi responsabili.

2. Il direttore amministrativo, sentiti i dirigenti, provvede con decreto alla assegnazione di personale tecnico-amministrativo agli uffici di livello dirigenziale e di coordinamento generale dell'amministrazione centrale.

Capo II - Reclutamento di personale

Art. 47 Reclutamento del personale dirigente e tecnico-amministrativo

1. Il regolamento per l'assunzione del personale dirigente e tecnico-amministrativo predisposto conformemente alla normativa vigente in materia è approvato dal senato

accademico, sentito il consiglio di amministrazione, ed è emanato dal rettore con decreto.

2. Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle prove selettive.

3. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti dal direttore amministrativo tra docenti, dirigenti, personale tecnico-amministrativo ed estranei all'Ateneo. In seno alla commissione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

4. Alle procedure selettive è assicurata pubblicità.

Art. 48 Rapporti di lavoro a tempo determinato per il personale tecnico-amministrativo

1. L'Ateneo può costituire rapporti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di personale assente o per esigenze straordinarie quando non sia possibile far fronte alle stesse con il personale in servizio.

2. L'Ateneo può procedere all'assunzione straordinaria di operai comuni e specializzati con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale della durata di 90 giorni nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 49 Rapporti di lavoro autonomo

1. L'Ateneo stipula contratti di lavoro autonomo con terzi estranei esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Capo III - Doveri d'ufficio, formazione, mobilità e missioni

Art. 50 Doveri d'ufficio

1. Gli organi centrali di governo individuano i tempi e le modalità per acquisire periodicamente l'autocertificazione delle attività espletate dal personale docente, in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali. I procedimenti e le condizioni per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono determinati dalla legge.

2. Il capo della struttura vigila sull'osservanza, da parte del personale tecnico-amministrativo, dei doveri stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo; in caso di violazione di tali doveri, attiva il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dalla legge, dal contratto collettivo e dal regolamento disciplinare emanato, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto del direttore amministrativo.

Art. 51 Formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale tecnico-amministrativo e dirigente

1. La continuità della formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale tecnico-amministrativo e dirigente costituiscono fondamentali strumenti di crescita professionale del personale in servizio e di inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione e sono finalizzati a migliorare la funzionalità e l'efficienza delle strutture e dei servizi.

2. Ai fini della formazione del personale, in relazione alle esigenze delle strutture di appartenenza, l'Ateneo istituisce corsi di formazione con cadenza periodica in conformità a quanto previsto dal contratto collettivo. Ciascun corso si conclude con un processo di valutazione dei partecipanti e con il rilascio del relativo attestato.

Art. 52 Mobilità del personale tecnico-amministrativo all'interno dell'Ateneo

1. I casi, i limiti e le procedure per la mobilità del personale tecnico-amministrativo sono disciplinati nel relativo regolamento, deliberato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, ed emanato con decreto del rettore.

Art. 53 Mobilità interuniversitaria

1. La mobilità interuniversitaria si attua in occasione dell'assunzione di nuovo personale. L'elenco dei posti vacanti è comunicato agli Atenei italiani ai fini dell'attivazione delle procedure per la mobilità interuniversitaria.

2. Le modalità di presentazione delle domande, il loro contenuto ed i relativi criteri di valutazione sono stabiliti nel regolamento per il reclutamento di personale di cui all'art. 48.

Art. 54 Missioni

1. I limiti e le modalità di svolgimento delle missioni del personale in servizio presso l'Ateneo, unitamente ai relativi rimborsi ed indennità, sono disciplinati con apposito regolamento, deliberato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, ed emanato con decreto del rettore.

Art. 55 Verifica della produttività delle strutture

1. Il senato accademico, su proposta del nucleo di Ateneo per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia, sentito il consiglio d'amministrazione, delibera le modalità e i criteri per l'individuazione dei parametri utili alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle singole strutture amministrative, didattiche e di ricerca.

Art. 56 Direttore amministrativo

1. Il contratto per l'assunzione del direttore amministrativo è stipulato dal rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, in conformità alle norme vigenti.

2. Il contratto è a tempo determinato, non può avere durata superiore a cinque anni ed è rinnovabile.

Art. 57 Funzioni dei dirigenti e dei coordinatori generali

1. Il rettore, anche su iniziativa del direttore amministrativo, provvede periodicamente alla stesura di un documento programmatico che indichi le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, distinguendo quelli di maggiore rilevanza, con riferimento alla normativa sulle amministrazioni pubbliche e agli specifici obiettivi dell'Ateneo. Il documento è approvato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, nel rispetto della procedura di contrattazione decentrata se e in quanto previsto dai contratti vigenti.

2. Gli incarichi di cui all'art. 57 dello Statuto sono conferiti in applicazione del documento programmatico di cui al comma precedente, non possono avere durata superiore ai cinque anni. Sono rinnovabili.

3. Gli uffici di maggiore rilevanza, se diversi da quelli indicati dall'art. 57 dello Statuto, verranno definiti e attribuiti, con le medesime procedure ivi indicate, ai vicedirigenti o a coordinatori del ruolo speciale.

Art. 58 Copertura assicurativa dei dipendenti

1. Per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle attività amministrative, contabili e tecniche relative alle cariche di rettore, pro-rettore, preside, direttore di

dipartimento, consigliere d'amministrazione, componente del senato accademico, direttore amministrativo, dirigente, economo, segretario di dipartimento l'Ateneo stipula un'apposita polizza assicurativa.

2. La copertura è limitata ai danni che il soggetto o l'amministrazione siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, in conseguenza di perdite patrimoniali cagionate a terzi dal responsabile nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, con esclusione dei casi in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave.

3. La copertura è estesa anche ai danni contestati nei dieci anni successivi alla cessazione dalla carica da parte del responsabile.

TITOLO IV Regolamenti

Art. 59 Regolamenti di facoltà

1. Ciascuna facoltà è dotata di un regolamento che prevede, tra l'altro:
 - a. termini a deliberare di cui all'art. 11, comma 9, dello Statuto;
 - b. le modalità per la redazione della relazione annuale sull'attività didattica e sul rendiconto analitico ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. d) dello Statuto;
 - c. l'entità delle eventuali rappresentanze nei consigli di corso di studio di cui all'art. 14, comma 4, lett. d) dello Statuto;
 - d. la composizione, le regole di funzionamento e le modalità di elezione della commissione paritetica di facoltà per la didattica e il diritto allo studio ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto;
 - e. le norme per il funzionamento dei corsi di studio ovvero l'adozione di appositi regolamenti da parte degli stessi ai sensi dell'art. 14, comma 8, dello Statuto.

Art. 60 Regolamenti di dipartimento

1. Ciascun dipartimento è dotato di un regolamento che prevede, tra l'altro:
 - a. l'entità e le modalità di elezione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo ai sensi dell'art. 21, comma 2, dello Statuto nella misura di almeno un rappresentante ogni quattro unità di personale, e comunque non inferiore ad uno;
 - b. l'entità e le modalità di elezione delle rappresentanze dei dottorandi di ricerca afferenti al dipartimento ai sensi dell'art. 21, comma 2, dello Statuto nella misura di almeno un rappresentante per ogni dottorato con sede amministrativa presso l'Ateneo;
 - c. l'entità e le modalità di elezione di altre eventuali rappresentanze ai sensi dell'art. 21, comma 2, dello Statuto;
 - d. la composizione e le modalità di elezione della giunta di dipartimento;
 - e. le modalità di costituzione, scioglimento e funzionamento delle eventuali sezioni ai sensi dell'art. 20, comma 8, dello Statuto.

Art. 61 Regolamenti delle aree scientifico-disciplinari

1. Ciascuna area scientifico-disciplinare è dotata di un regolamento che disciplina il funzionamento dell'area e determina la composizione, le modalità di elezione e la durata del mandato della commissione scientifica.

Art. 62 Regolamenti dei centri

1. Ciascun centro è dotato di un regolamento che ne disciplina il funzionamento.

Art. 63 Regolamento per l'accesso ai documenti e la partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il regolamento per l'accesso ai documenti e la partecipazione al procedimento amministrativo individua le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai sensi della normativa vigente, e prevede le modalità di accesso alle altre categorie di documenti.
2. Il regolamento è approvato dal senato accademico, sentito il consiglio d'amministrazione, ed è emanato con decreto rettorale.

Art. 64 Regolamento per la tutela dei dati personali

1. Il regolamento per la tutela dei dati personali è approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, ed è emanato con decreto rettorale.

TITOLO V Funzionamento degli organi collegiali

Art. 65 Convocazione della seduta e predisposizione dell'ordine del giorno

1. Ciascun organo collegiale è convocato dal suo presidente, che predispone l'ordine del giorno delle sedute. La convocazione può altresì essere richiesta per iscritto da almeno un quinto dei componenti. La richiesta di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare.
2. I componenti di ciascun organo collegiale possono richiedere che uno o più argomenti siano inseriti all'ordine del giorno secondo le modalità determinate dai rispettivi regolamenti.
3. La convocazione, con l'indicazione della sede, della data e dell'ora in cui si svolgerà la riunione, nonché il relativo ordine del giorno sono comunicati mediante affissione all'albo della struttura e con ogni altro mezzo idoneo a raggiungere gli interessati almeno cinque giorni naturali continuativi prima della seduta. In caso di comprovata urgenza detto termine può essere ridotto fino ad un minimo di ventiquattro ore.
4. L'ordine del giorno indica analiticamente gli argomenti da trattare nel corso della seduta. In casi eccezionali l'ordine del giorno può essere integrato nei tempi e secondo le modalità previsti per la convocazione d'urgenza.

Art. 66 Attribuzioni del presidente

1. Il presidente accerta la presenza del numero di componenti necessari alla validità della adunanza.
2. Il presidente dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, mantiene l'ordine, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati, esercita ogni altro potere necessario ad assicurare il regolare svolgimento della seduta.

Art. 67 Validità delle adunanze

1. La validità delle adunanze è disciplinata dall'art. 44 dello Statuto.
2. Salvo che sia diversamente previsto da specifiche disposizioni, alle adunanze degli organi collegiali non possono partecipare se non i componenti dell'organo stesso, a pena di invalidità dell'adunanza. Possono tuttavia intervenire esperti invitati dal presidente.

Art. 68 Relazioni tra organi

1. Qualora un organo deliberante sia tenuto ad acquisire il parere non vincolante di un altro organo, l'organo deliberante può motivatamente discostarsi dal parere acquisito, di cui deve comunque essere fatta menzione nella delibera.

2. Qualora il parere non venga reso nel termine di legge o regolamento previsto, la delibera fa menzione della mancata acquisizione del parere.
3. Quando, ai sensi dello Statuto, un atto del senato accademico non può essere definitivamente adottato se non previo parere del consiglio di amministrazione, dopo la delibera del senato accademico e acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, l'atto si intende definitivamente adottato senza che occorra un'ulteriore deliberazione del senato accademico.
4. La regola di cui al comma 3 si applica altresì agli atti del consiglio di amministrazione che non possono essere definitivamente adottati senza previo parere del senato accademico.
5. La regola di cui al comma 3 non si applica alle delibere concernenti regolamenti e modifiche di Statuto.

Art. 69 Modalità di votazione

1. Qualora ad un testo siano stati proposti emendamenti, essi sono posti in votazione nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, emendamenti aggiuntivi. Gli emendamenti ad emendamenti sono votati prima dell'emendamento cui si riferiscono.
2. Eventuali richieste di rinvio della discussione o questioni pregiudiziali sono presentate prima dell'inizio della discussione del relativo punto all'ordine del giorno e sono immediatamente sottoposte a votazione. Non sono approvate se non raccolgono la maggioranza assoluta dei presenti.
3. La mozione d'ordine è sottoposta a votazione con precedenza su ogni altro argomento di deliberazione. Non è approvata se non raccoglie la maggioranza assoluta dei presenti.
4. Le delibere sono adottate con voto palese. La votazione ha luogo a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un quinto dei presenti alla riunione. Anche nel caso di delibere adottate con scrutinio segreto, ogni componente ha diritto di far risultare a verbale la propria posizione.

Art. 70 Verbalizzazione delle sedute

1. Il presidente dell'organo collegiale, all'inizio del proprio mandato, nomina fra i componenti del collegio un segretario, il quale mantiene tale incarico per almeno un anno accademico. In caso di assenza del segretario, il presidente affida lo svolgimento delle funzioni di segretario ad un altro componente del collegio limitatamente alla seduta di cui trattasi.
2. Il segretario redige il verbale delle sedute dando conto dei termini essenziali della discussione, anche avvalendosi di supporto tecnico-strumentale e di personale dell'Ateneo non appartenente al collegio. Chiunque ha diritto di fare inserire nel verbale una dichiarazione consegnandone il testo al segretario nel corso della seduta.
3. Le delibere sono riportate a verbale per esteso, con i risultati delle relative votazioni.
4. Il verbale è approvato, di regola nella seduta successiva, dai componenti del collegio che hanno partecipato alla seduta cui si riferisce. L'intero verbale o singole parti di esso possono essere redatti e approvati seduta stante.
5. Il verbale è portato a conoscenza dei componenti del collegio anche con mezzi informatici, in tempo utile per consentirne l'approvazione nella seduta successiva.

TITOLO VI Forme di diffusione delle informazioni

Art. 71 Pubblicazioni dell'Ateneo

1. Periodicamente, con una o più pubblicazioni, l'Ateneo rende noti:
 - a. l'elenco del personale universitario;
 - b. l'elenco delle strutture universitarie ed interuniversitarie;
 - c. gli insegnamenti attivati e i percorsi formativi offerti;
 - d. i prospetti numerici degli iscritti;
 - e. l'elenco di coloro che hanno concluso i percorsi formativi;
 - f. il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
 - g. le linee di ricerca delle strutture didattico-scientifiche;
 - h. l'attività di ricerca e di pubblicazione svolta da singoli o da gruppi di ricerca universitari.

Art. 72 Altre forme di diffusione delle informazioni

1. L'Ateneo divulga le proprie notizie attraverso il proprio bollettino ufficiale ed altre informazioni generali o settoriali sull'Ateneo mediante apposite pubblicazioni.
2. L'Ateneo provvede inoltre alle pubblicazioni previste nel regolamento didattico.
3. L'Ateneo cura la divulgazione delle informazioni di cui ai commi precedenti anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e telematici.
4. L'Ateneo cura la diffusione di tutti gli atti di interesse generale con idonei mezzi di pubblicità e, in ogni caso, mediante affissione agli albi dell'Ateneo, delle facoltà o delle altre strutture interessate.

TITOLO VII

Norme Finali

Art. 73 Norme finali

1. In conformità a quanto disposto dalla L. 9 maggio 1989, n. 168, l'entrata in vigore del presente regolamento generale rende inapplicabili le disposizioni del Regolamento generale universitario di cui al R.D. del 6 aprile 1924, n. 674.
2. Con riferimento agli artt. 1, 22, 45 e 65 dello Statuto, per "decano" deve intendersi il professore con maggiore anzianità nel ruolo di prima fascia a prescindere da ogni riconoscimento di periodi di servizio prestati anteriormente alla nomina nel ruolo stesso.
3. Nei casi di inerzia od impedimento nelle circostanze previste dagli artt. 11, 28 e 31 del presente Regolamento, il senato accademico, ovvero l'organo collegiale della struttura di cui trattasi, provvede a designare un sostituto.